



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO
ANCONA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALAZZINA DENOMINATA STRACCA – PIANO SAN LAZZARO – ANCONA – ID 8573".

CUP: D39J20006190001
CIG: B4862871A1
CPV: 45331200-8
Nr. Gara: 4837386

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1. OGGETTO DELL'APPALTO	9
3.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.3. IMPORTO A BASE DI GARA.....	10
3.4. REVISIONE DEI PREZZI	12
3.5. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
3.6. DURATA dell'appalto.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA.....	16
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
6.1.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – LAVORI	16
6.1.2.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – PROGETTAZIONE	16
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	19
6.2.1.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – LAVORI.....	19
6.2.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – progettazione esecutiva	20
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	21
6.3.1.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – LAVORI.....	21
6.3.2.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – progettazione esecutiva	21
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	22
6.4.1.REQUISITI DI idoneità PROFESSIONALE	22
6.4.2.REQUISITI DI capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale	23
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	24
6.5.1.REQUISITI DI idoneità professionale.....	24
6.5.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE	24
7. AVVALIMENTO.....	24
8. SUBAPPALTO.....	25
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	26
10. GARANZIE	26
11. SOPRALLUOGO	26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
13.1 . REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	30
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	31
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	31
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	31
15.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE	33
15.6. DICHIARAZIONI ULTERIORI.....	36
16. OFFERTA TECNICA	36
17. OFFERTA ECONOMICA.....	37

18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	38
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	40
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	42
18.4.	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	43
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	44
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	45
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	47
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	47
27.	ACCESSO AGLI ATTI	48
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

PREMESSE

Con decisione di contrarre M_D A7504A9 DE22024 0000117 in data 28/08/2024, il Direttore Generale del 1° Reparto, III Divisione della Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa (di seguito GENIODIFE) ha delegato alla Direzione di Commissariato Militare Marittimo di Ancona (di seguito anche MARICOMMI AN e stazione appaltante) l'espletamento dell'affidamento riguardante la progettazione esecutiva unita ai lavori di "riqualificazione energetica della palazzina denominata Stracca – Piano San Lazzaro – Ancona – ID: 8573" – codice unico di progetto (CUP) **D39J20006190001**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice).

La presente procedura negoziata senza bando è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. e lo strumento di negoziazione "gare in *Application Service Providing* (ASP)", il cui accesso è consentito dall'apposito link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108 comma 2 lettera e) del D.lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi, che decorrono dall'invio degli inviti a offrire fino all'aggiudicazione alla migliore offerta e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Si fanno salve le ipotesi di proroga di cui al comma 5 dell'Allegato I.3 al Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Ancona, via della Marina 1, 60127 - codice NUTS ITI32.

Il Responsabile unico del progetto (o RUP) è il Capitano di Fregata (INFR) Michele DI MICHELE, e-mail michele.dimichele@marina.difesa.it, tel. 071 5931965, nominato con decisione di contrarre M_D A7504A9 DE22024 0000091 in data 19/06/2024.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (o Responsabile di fase) è il Capitano di Fregata (CM) Fabrizio RAIOLA, e-mail fabrizio.raiola@marina.difesa.it, tel. 071 5931956, nominato con decisione di contrarre M_D A7504A9 DE22024 0000091 in data 19/06/2024.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma o

dall'utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide all'uso relative alla Piattaforma pubblicate al seguente link [Partecipazione ad una Gara - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](http://www.acquistinretepa.it).

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Codice, in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "regole del sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione - CONSIP S.p.A.", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, nelle "regole del sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A." che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, nonché nei dettagli e aggiornamenti tecnici indicati nelle linee guida per l'uso del Sistema e degli Strumenti pubblicate sul sito internet www.acquistinretepa.it.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center secondo le modalità pubblicate al seguente link [Contatti - acquistinretepa](#).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Lettera d'invito;
- Disciplinare di gara e allegati:
 - All. 1 - domanda di partecipazione;
 - All. 2 - dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - All. 3 - patto d'integrità;
 - All. 4 - dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio della comunicazione antimafia;
 - All. 5 - elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - All. 6 - scheda composizione gruppo di lavoro;
 - All. 7 – offerta economica;
 - All. 8 - attestato di eseguito sopralluogo.
- Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) comprendente:
 - Capitolato speciale d'appalto norme generali;
 - Relazione Generale;
 - Computo metrico estimativo;
 - Elenco prezzi;
 - Analisi prezzi;
 - Quadro Economico (corredato del documento parcella professionale);
 - Quadro Incidenza Manodopera;
 - Relazione tecnica;
 - Relazione energetica;
 - Stato di Fatto - Planimetria Generale 1:500;
 - Stato di Fatto - Piante e Sezioni 1:100;
 - Stato di Fatto - Involucro e Impianti (abaco elementi costitutivi) 1:100;
 - Stato di Progetto - Architettonico (Infissi) 1:100;
 - Stato di Progetto - Architettonico (Controsoffitti) 1:100;
 - Stato di Progetto - Impianto climatizzazione con Fotovoltaico 1:100;

- Stato di Progetto - Impianto ventilazione meccanica 1:100;
 - Stato di Progetto - Impianto illuminazione 1:100;
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Stima dei costi per la sicurezza;
 - Cronoprogramma dei lavori;
 - Planimetria di cantiere e prime indicazioni organizzative;
 - Fascicolo dell'opera;
 - Piano di Manutenzione delle Opere;
- Schema di contratto;
 - espd-request.xml (Documento di gara unico europeo);
 - Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "regole del sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A.";
 - Scheda dati per sopralluogo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link:

[AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 50 COMM 1 C\) D.LGS. 36/2023 PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZINA STRACCA UBICATA NEL COMUNE ANCONA - Marina Militare.](#)

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data e l'orario riportati nel "termine di richiesta chiarimenti" riportati nel documento denominato "invito a presentare offerta e comunicazione del PIN di accesso alla procedura di gara", in via telematica attraverso l'apposita sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante richiesta e relative risposte nella Sezione Chiarimenti della presente Gara, pertanto si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore

economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. OGGETTO DELL'APPALTO

Nell'appalto sono ricomprese le seguenti attività:

Descrizione delle prestazioni	CPV		Importo €
Progettazione esecutiva	71221000-3	Servizio di progettazione di edifici	36.918,88 (al netto di oneri previdenziali e I.V.A.)
Esecuzione lavori	45450000-6	Altri lavori di completamento di edifici	961.271,67 (incluso di oneri per la sicurezza al netto IVA)
TOTALE			998.190,55

La Stazione appaltante procede all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 44 D.lgs. 36/2023.

Il progetto posto a base di gara è un progetto di fattibilità tecnico economica, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e approvato dal Direttore della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della Difesa in data 25/07/2024.

Si precisa che il RUP, alla presentazione del progetto esecutivo a norma dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023, sottopone lo stesso a verifica e provvede alla validazione.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnico ed economica ed alle migliori offerte in sede di gara.

3.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento costituisce un unico lotto finalizzato alla compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti, del ripristino della complessiva funzionalità delle opere afferenti all'appalto, che costituiscono un *unicum*.

L'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione lavori, riguardando la riqualificazione energetica di immobili della Pubblica Amministrazione Centrale 2019, evidenzia l'elemento tecnologico da coniugarsi strettamente con il mantenimento dell'organismo architettonico. Ciò rende opportuno acquisire contributi di idee nelle soluzioni progettuali da parte dell'Appaltatore, pur nel rispetto dei profili strutturali, morfologici e tecnologici e di conservazione in ambito di Beni della Pubblica Amministrazione Centrale.

L'affidamento in un unico lotto e la progettazione integrata sono quindi l'opportunità per dare attuazione agli interventi previsti nell'ambito del "Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, ai sensi degli articoli 5, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e 9, comma 1 del D.M. 16 settembre 2016 - Annualità 2019" di cui al Decreto Interdirezionale del 21/10/2020 - Convenzione n. 110 del 07/09/2023 tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Difesa.

3.3. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è così determinato:

n.	Descrizione Lavori e Servizi di progettazione	Importo
a)	Importo dei Lavori a base di gara (<i>importo soggetto a ribasso</i>)	€ 692.440,21
b)	Oneri manodopera (<i>importo non soggetto a ribasso</i>)	€ 242.722,73
c)	Oneri per la sicurezza (<i>importo non soggetto a ribasso</i>)	€ 26.108,73
d)	Totale Imponibile lavori a+b+c (da porre a base di gara)	€ 961.271,67
e)	Importo della progettazione esecutiva incluse spese (<i>a base di gara</i>)	€ 36.918,88
f)	Importo complessivo (al netto di oneri previdenziali ed IVA) d+e	€ 998.190,55

L'importo complessivo è al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.. **I costi della sicurezza e della manodopera non sono soggetti a ribasso.**

Per la **progettazione esecutiva** si riporta di seguito il compenso, incluso spese e oneri, corrispettivo sono stati calcolati ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.lgs. 50/2016" e aggiornato al D.lgs. 36/2023, e relativo Allegato I.13. Le specifiche prestazioni e i relativi corrispettivi, sintetizzati nella successiva tabella, sono dettagliati nell'allegata Tabella Corrispettivi Progettazione Esecutiva:

Categoria	Id. opere	Grado complessità	Importo delle opere	Compenso	Spese e oneri	Corrispettivo	Tipo prestazione
IMPIANTI	IA.02	0,85	664.263,09	14.326,26	3.581,57	17.907,83	Principale
EDILIZIA	E.16	0,95	109.658,79	4.213,01	1.053,25	5.266,26	Secondaria
IMPIANTI	IA.03	1,15	187.349,79	7.663,98	1.916,00	9.579,98	Secondaria
SPESE INDAGINI					4.164,82	4.164,82	
TOTALE (al netto di oneri previdenziali e I.V.A.)				26.203,25	10.715,63	36.918,88	

Per l'esecuzione dei lavori, si precisa quanto segue:

Prestazione	(A) Importo Lavori	(B) Manodopera	(C) Oneri sicurezza	(A+B+C+) Totale complessivo
Lavori "a corpo"	692.440,21	242.722,73	26.108,73	961.271,67

- le lavorazioni risultano riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili come di seguito individuate, tenuto conto dell'art. 100 comma 4, dell'art. 2 commi 2, 3 e 4 e della Tabella A dell'Allegato II.12:

Cat. SOA	Descrizione	Class.	Importo Lavori	Manodopera	Oneri Sicurezza	Totale complessivo	%
OS28	Impianti Termici e di Condizionamento	II	471.578,83	174.642,47	18.041,79	664.263,09	69,10%
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	I	141.287,62	43.083,77	2.978,40	187.349,79	19,49%
OG1	Edifici Civili e Industriali	II	79.573,76	24.996,49	5.088,54	109.658,79	11,41%
Totale lavori (I.V.A. esclusa)			692.440,21	242.722,73	26.108,73	961.271,67	100,00%

- l'importo delle opere è stato determinato utilizzando i prezzi unitari desunti dal prezzario della Regione Marche ed. 2024 vigente, ovvero desumendoli dai prezziari DEI, da indagini di mercato e da apposite analisi prezzo;
- l'importo degli oneri per la sicurezza, **non soggetti a ribasso**, è pari a € 26.108,73, come si evince dal documento denominato "stima dei costi per la sicurezza" che costituisce parte integrante del presente disciplinare;
- i costi della manodopera, **non soggetti a ribasso**, dettagliati nell'allegato "Quadro incidenza manodopera", sono stati stimati per una incidenza media pari al 25,955% in ragione delle attività che compongono l'appalto e non sono soggetti a ribasso (art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023).
- i contratti collettivi individuati ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 sono:
 - F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative settore edilizia;
 - C018 CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e dell'installazione di impianti settore metalmeccanico e installazione di impianti;
 - K051 CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico.

Il contratto è interamente a corpo ai sensi dell'articolo 13, comma 6 - Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023, e dell'art. 32, commi 6,7 e 8 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte dal concorrente in sede di gara. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione, oltre a quanto disposto al successivo paragrafo 3.4..

Il finanziamento della spesa complessiva massima di €1.289.959,21 (euro unmilione duecentoottantanove milanovecentocinquantanove/21) oneri previdenziali e IVA inclusi, è finanziato in parte mediante i fondi a disposizione sul capitolo di competenza del MASE, destinati nella convenzione nr. 110 del 7 settembre 2023 tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Difesa ed in parte da imputarsi a carico di fondi a disposizione del Ministero della Difesa sul capitolo 7120/20 gestiti dall'Organo Programmatore Stato Maggiore della Marina.

3.4. REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice Civile.

3.5. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Sono ammesse modifiche al contratto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti all'art. 120 del Codice e all'art. 5 dell'allegato II.14 del medesimo codice. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, con spese a carico dell'esecutore dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori:

- variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023);
- la Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione qualora l'aggiudicatario nella fase di espletamento dell'appalto proponga soluzioni innovative con le caratteristiche di cui all'art. 120, comma 7, lett. b) del D.lgs. 36/2023, ossia "si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera".

3.6. DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in **265 (duecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi** così suddivisi:

Attività	GIORNI
Per la redazione del progetto esecutivo, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio da parte del RUP e/o dal Direttore dell'esecuzione del Servizio/Direttore dei lavori. Sono esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione da parte della Stazione appaltante.	60

Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere da parte del RUP	205
Nei predetti 205 giorni sono ricompresi 5 giorni di inattività e di rallentamento lavorativo derivanti da avverse condizioni meteorologiche, i quali non rilevano ai fini della sospensione del contratto. Sono esclusi dai complessivi 265 giorni i periodi di sospensione per i pareri, le approvazioni ed ogni altra condizione riconducibile all'articolo 121 del D.lgs. 36/2023.	

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e secondo una delle seguenti modalità alternative:

- a) possedere i requisiti per eseguire sia le prestazioni di progettazione sia quelle dei lavori;
- b) avvalersi di progettisti qualificati da indicare in offerta, in possesso, cioè, dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente disciplinare con riferimento ai servizi di ingegneria affidati, (art. 44, comma 2 del Codice). I progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara;
- c) partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Possono pertanto partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 65 commi 1 e 2 del Codice in forma singola o associata in possesso di tutti i requisiti generali e speciali richiesti sia per le imprese esecutrici dei lavori, sia per i soggetti affidatari dei servizi di ingegneria e architettura. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 (consorzi non necessari) e 68 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In alternativa i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni con la propria struttura.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Il raggruppamento temporaneo è un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta (art. 1, comma 1, lettera m) All. I.1).

L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.lgs. 36/2023 rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi degli articoli 67 comma 4 e 68 comma 14, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme sopra indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95, comma 1 lett. d):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel “patto di integrità” e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del D.lgs. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti in forma singola o associata devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali, distinti tra servizi di ingegneria e architettura e lavori, previsti nei paragrafi seguenti ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice:

- a) l’idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) oppure, in caso di impedimento/malfunzionamento di quest’ultimo, presso gli Organismi detentori delle banche dati contenenti le informazioni da verificare.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – LAVORI

- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara che risultino espressamente riportate tra le attività del concorrente.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – PROGETTAZIONE

- a) Iscrizione nel Registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara che risultino espressamente riportate tra le attività del concorrente.

Per l’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Requisiti di cui all’Allegato II.12, Parte V del Codice, per l’attività di progettazione:

- Professionisti singoli o associati (art. 34);
- Società di Professionisti (art. 35);
- Società di Ingegneria (art. 36);
- Altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art. 37);
- Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 38);
- Raggruppamenti Temporanei (art. 39).

Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti, la Stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni previa indicazione, da parte dell'operatore economico concorrente, degli elementi e dei riferimenti indispensabili per la comprova medesima.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili.

- I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice;
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
Il concorrente deve indicare il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

- I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.
Il concorrente deve indicare i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Requisiti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

1. professionista che espleta l'incarico di progettazione architettonica;
2. professionista che espleta l'incarico di progettazione impiantistica;
3. professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.

Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti all'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:

- con rapporto organico con l'offerente;
- mandanti in raggruppamento temporaneo;
- rapporto di collaborazione continuativa;
- in subappalto;
- cooptati dall'offerente.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra elencati.

Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non possieda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare un progettista, in possesso dei requisiti come sopra esplicitati.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. Il requisito è dimostrato compilando la Scheda Composizione Gruppo di Lavoro – Allegato n. 6 al presente disciplinare con valore di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. In caso di operatori riuniti la Scheda Composizione Gruppo di Lavoro deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

Si precisa che non sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara del singolo professionista del Gruppo di Lavoro laddove si dimostri privo dei titoli e/o delle abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la possibilità della sua sostituzione con altro professionista in possesso dei titoli e/o delle abilitazioni nel gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione.

Avuto riguardo alle professionalità di cui alla struttura operativa minima si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto in quanto trattasi di requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Premesso che non è necessaria la costituzione di un raggruppamento tra i progettisti indicati, ove si dovesse comunque procedere in tal senso, si rammenta che per i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66 comma 1, lett. f) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 39. dell'Allegato II.12, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, ordini professionali, casse di previdenza professionali previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

6.2.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – LAVORI

Il concorrente deve possedere l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria generale e in tutte le categorie specializzate di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche.

Cat. SOA	Lavorazioni	Classifica	Totale complessivo	%	Categoria
OS28	Impianti Termici e di Condizionamento	II	664.263,09	69,10%	Principale qualificazione obbligatoria
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	I	187.349,79	19,49%	Scorporabile qualificazione obbligatoria
OG1	Edifici Civili e Industriali	II	109.658,79	11,41%	Scorporabile qualificazione obbligatoria
			980.418,15	100,00%	

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento di cui all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, s'intendono a qualificazione obbligatoria. Qualora il concorrente non sia in possesso di idonea qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG1 e OS30 dovrà possedere, a pena di esclusione, la qualificazione nella categoria prevalente OS28 per una classifica che copra l'intero importo dell'appalto (classifica III) e dovrà ricorrere al subappalto "qualificante" o "necessario", manifestando espressamente tale sua volontà e indicando specificamente le opere che si intendono subappaltare a titolo di subappalto necessario, a pena di esclusione.

6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il concorrente deve possedere un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/lettera di invito pari ad almeno **€ 36.918,88 oneri previdenziali ed IVA esclusa**, corrispondente a una volta l'importo dei servizi oggetto di affidamento.

Tale requisito è richiesto al fine di provare la solidità finanziaria e l'affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto della rilevanza, della natura e del valore dell'appalto e la conseguente possibilità dell'aggiudicatario di assumersi gli oneri delle spese del successivo affidamento.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti dal presente disciplinare anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.3.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – LAVORI

Si rimanda a quanto già indicato al paragrafo 6.2.1.

6.3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

a) **elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere [€]	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi [€]
IMPIANTI IA.02	III/b	664.263,09	664.263,09
IMPIANTI IA.03	III/c	187.349,79	187.349,79
EDILIZIA E.15	I/c	109.658,79	109.658,79

La comprova del requisito, ai fini della dimostrazione dell'esperienza pregressa in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto sopra ed ai servizi da affidare, è fornita secondo le disposizioni del Codice, fornendo un elenco dei principali servizi effettuati (sia per committenti pubblici/enti che privati), allegando ad essa copia dei certificati di corretta esecuzione o dichiarazioni di buon esito di tali servizi tecnici analoghi resi, ovvero copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, ovvero ogni eventuale altra documentazione sufficiente a darne prova dello svolgimento, facente fede fino a querela di falso.

In particolare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso dei seguenti incarichi:

- redazione della progettazione esecutiva (incluso PSC).

b) **servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. L'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,5 volte** il valore dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere [€]	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi di punta [€]
IMPIANTI IA.02	III/b	664.263,09	332.131,55
IMPIANTI IA.03	III/c	187.349,79	93.674,90

EDILIZIA E.15	I/c	109.658,79	54.829,40
---------------	-----	------------	-----------

La comprova del requisito, ai fini della dimostrazione dell'esperienza pregressa in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto sopra ed ai servizi da affidare, è fornita secondo le disposizioni del Codice, fornendo un elenco dei principali servizi effettuati (sia per committenti pubblici/enti che privati), allegando ad essa copia dei certificati di corretta esecuzione o dichiarazioni di buon esito di tali servizi tecnici analoghi resi, ovvero copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, ovvero ogni eventuale altra documentazione sufficiente a darne prova dello svolgimento, facente fede fino a querela di falso.

In particolare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso dei seguenti incarichi:

- redazione della progettazione esecutiva (incluso PSC).

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'Allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal presente disciplinare anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio. Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea, i servizi relativi alle "categorie/Id Opere" di lavori indicate sono da intendersi quelli equivalenti a quanto indicato nel presente Disciplinare in base alla normativa vigente dei rispettivi paesi di appartenenza.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui all'Allegato. II.12, Parte V del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista.

I requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio/professionali indicati nella Tabella – lett. c) del paragrafo 6.1.2, sono posseduti dai professionisti che nella struttura operativa minima sono incaricati specificatamente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

6.4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso.

Si precisa che il raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione di ciascun componente entro i limiti di qualificazione posseduti dall'associato/consorziato.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito dell'elenco di servizi di ingegneria e di architettura analoghi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Il requisito dei due servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In particolare, i servizi relativi alla singola categoria e ID

Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.3.2 lettera b) richiesto in relazione alle prestazioni suddivise per categoria e ID in tabella deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Gli operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti dell'Allegato II.12 Parte V del Codice devono essere posseduti dal Consorzio e dal/i consorziato/i esecutore/i per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato e per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

6.5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Con riferimento al requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice soddisfano in proprio i requisiti sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta, ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Cat. SOA	Descrizione	Class.	Importo Lavori	%	Categoria	Subappalto %	Subappalto a cascata
OS28	Impianti Termici e di Condizionamento	II	471.578,83	69,10	Prevalente	49,99	NO
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	I	141.287,62	19,49	Scorporabile	100	NO
OG1	Edifici Civili e Industriali	II	79.573,76	11,41	Scorporabile	100	NO
			692.440,21	100			

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente disciplinare. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto sarà pertanto consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In particolare, relativamente alla categoria prevalente sarà precluso l'affidamento in misura maggioritaria a terzi della relativa esecuzione.

Con riferimento ai lavori, è vietato il subappalto a cascata tenuto conto che le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per l'esecuzione dei lavori che afferiscono alle categorie previste dall'art. 1 del D.M. 37/2008 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. citato. Pertanto, non si procederà alla stipula del contratto in mancanza del possesso di detto requisito.

10. GARANZIE

La **garanzia provvisoria non è dovuta**, ai sensi dell'art. 53 del Codice, in quanto in considerazione della tipologia e specificità della procedura non ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- Garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

Inoltre, a norma dell'art. 117, comma 10 del Codice, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari all'importo del contratto.

11. SOPRALLUOGO

L'effettuazione del sopralluogo sulle aree ed immobili oggetto dei lavori è obbligatoria ai fini dell'affidamento dell'appalto, pertanto la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato secondo le modalità di dettaglio riportate nel documento "scheda dati per sopralluogo" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, nonché alla luce dell'avviso ANAC del 17/05/2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: [Gestione Contributi Gara - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it). L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. 82/2005.

I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando gli allegati al presente disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti allegati, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che, qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e negli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **19 dicembre 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento denominato "regole del sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione - CONSIP S.p.A.", che costituisce parte integrante del presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma ASP per compilare o allegare la seguente documentazione:

- All. 1 - domanda di partecipazione;

- All. 2 - dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- All. 3 - patto d'integrità;
- All. 4 - dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio della comunicazione antimafia;
- All. 6 - scheda composizione gruppo di lavoro;
- All. 8 - attestato di eseguito sopralluogo;
- *espd-request.xml*;
- eventuale procura;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato “domanda di partecipazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare, allegato n. 1.

La domanda e le relative dichiarazioni sono altresì sottoscritte ai sensi del D.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 o bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate i cui estremi devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale nell'apposito punto della domanda di partecipazione e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri il pagamento del tributo avviene con bonifico utilizzando il Codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i professionisti associati

- atto costitutivo e statuto dello studio associato (dal quale risultino tutti i nominativi dei professionisti associati).

Per le società di ingegneria

- organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

Per le società di professionisti:

- copia del libro dei soci - organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Il concorrente dovrà produrre la “*espd-response.xml*” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>;
- 2) alla domanda “Chi è a compilare il DGUE?” seleziona “Sono un operatore economico”;
- 3) alla domanda “Che operazione si vuole eseguire?” seleziona “Importare un DGUE”;
- 4) esegue l'upload del file “*espd-request.xml*” fornito dalla stazione appaltante;
- 5) alla domanda “Dove si trova la Sua impresa?” seleziona “Italia” e clicca “Avanti”;
- 6) inserisce i dati richiesti e all'ultima pagina clicca “Quadro generale”;
- 7) verifica i dati riportati nel quadro generale e scarica nel formato “Entrambi” (*espd-response.xml* ed *espd-response.pdf*);

I file scaricati (*espd-response.xml* ed *espd-response.pdf*) dovranno essere sottoscritti con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo ***[eventuale, solo ove siano state previste in strategia e determina a contrarre - e riportate nel paragrafo subappalto - prestazioni riservate esclusivamente all'aggiudicatario]***: tra quelle non riservate esclusivamente all'affidatario>. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:
<per il CM: **personalizzare sulla base dei requisiti richiesti al par. 6**>

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;

- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.6. DICHIARAZIONI ULTERIORI

Dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio della comunicazione antimafia – Allegato n. 4

Da compilarsi a cura di tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE nel caso in cui non siano iscritti alla *white list*.

La richiesta in fase di gara è funzionale a garantire il tempestivo avvio delle verifiche di legge, ma è una dichiarazione che sarà utilizzata soltanto in caso di aggiudicazione.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di cui al documento denominato “regole del sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione - CONSIP S.p.A.”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, la documentazione da produrre a cura dell'offerente, come dettagliato nelle **sottosezioni** della **tabella** di cui all'**allegato n. 5**, “Elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, che costituisce parte integrante del disciplinare. Tale allegato definisce gli elementi/criteri di valutazione dell'offerta tecnica, riportandone le indicazioni necessarie alla redazione.

Ciascuno dei criteri individuati è stato suddiviso in una serie di **sub criteri**, che permettono tramite l'indicazione di elementi e parametri qualificanti pertinenti alla tematica valutata di arrivare all'attribuzione di un punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3.3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della Piattaforma relativa all'offerta tecnica.

In caso di aggiudicazione, la realizzazione da parte dell'aggiudicatario di quanto proposto in sede di offerta costituirà un preciso vincolo contrattuale a suo carico che non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo, costituendo un onere dell'aggiudicatario implicitamente compreso nel prezzo d'appalto, compresi eventuali oneri derivanti da nuove autorizzazioni. Le modifiche in miglioria non devono discostarsi dal progetto definitivo in maniera tale da obbligare la Stazione appaltante a richiedere altri pareri. La mancata realizzazione in fase esecutiva delle

altre proposte formulate in sede di offerta comporterà l'applicazione delle penali pecuniarie previste dal contratto.

La proposta riportata nell'offerta tecnica è vincolante per il concorrente ma non per la Stazione appaltante che si riserva a proprio insindacabile giudizio di accettare o meno le singole migliorie offerte dal concorrente in sede di gara. Nel caso in cui le migliorie non vengano accettate, rimarranno valide le originarie previsioni progettuali; tutto ciò che sarà riportato nell'offerta tecnica proposta dal concorrente, per le eventuali aggiunte di materiali, prodotti, servizi, forniture, lavori o per l'eventuale progettazione aggiuntiva sarà a totale carico dell'offerente, comprese tutte le modifiche al progetto a base di gara conseguenti alle proposte offerte.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila la scheda di offerta direttamente a Sistema inserendo le informazioni richieste, nonché la relativa documentazione secondo le modalità dettagliatamente descritte nel portale [Partecipazione ad una Gara - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](https://www.acquistinretepa.it).

Quindi, il concorrente dovrà compilare, sottoscrivere e caricare su ASP nella busta dell'offerta economica l'Allegato n. 7 "offerta economica" firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, indicando, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. Ribasso percentuale unico, da applicare all'importo di € **972.081,82**, dato dalla somma dell'importo dei lavori, degli oneri della manodopera e della progettazione, al netto di IVA e contributi previdenziali. Non saranno presi in considerazione decimali superiori al quarto.
2. Stima dei costi della manodopera: ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera indicati al paragrafo 3.3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
3. Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro: ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023, l'operatore deve indicare, comunque, i propri costi della manodopera e la Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110 commi 4 e 5 del D.lgs. 36/2023. La Stazione appaltante ha quantificato i costi della sicurezza, relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 5, lett. c) del D.lgs. 36/2023, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

In conformità al **parere emesso dal Servizio di Supporto Giuridico del MIT n. 2505 del 17/04/2024**, in aderenza alla delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, lo scorporo dei costi della manodopera non implica la non assoggettabilità degli stessi al ribasso e pertanto la Stazione

Appaltante deve applicare la percentuale di ribasso indicata dal concorrente all'intero importo posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza), che include e comprende i costi della manodopera; il valore del contratto è definito, pertanto, dall'importo posto a base di gara (Importo dei lavori a base di gara + costi della manodopera + Importo della progettazione esecutiva incluse spese), previa applicazione del ribasso offerto dal concorrente, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso che sono pari a € 26.108,73.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108 comma 2 e 4 del D.lgs. 36/2023, individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutato sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

L'allegato 05, nello specifico, definisce gli elementi/criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché riporta le indicazioni necessarie alla redazione dell'offerta tecnica. Nella griglia di cui al paragrafo 18.1 vengono indicati i criteri tecnico-qualitativi (A, B, C, D) e i relativi punteggi, che nella fattispecie dell'intervento in questione, coincidono con un giudizio di natura qualitativa sulla bontà tecnica delle offerte presentate. La scelta dei criteri scaturisce dall'intento di valorizzare gli elementi tecnici legati ai seguenti aspetti: esperienza maturata dell'esecutore in opere analoghe a quelle a base di gara, esperienza maturata dal progettista per interventi analoghi, migliore efficienza energetica e sostenibilità ambientale delle opere, migliore organizzazione per la sicurezza e facilità di manutenzione e durabilità dell'opera. Ciascuno dei criteri individuati è stato suddiviso in una serie di sub-criteri, che permettono tramite l'indicazione di elementi e parametri qualificanti pertinenti alla tematica valutata di arrivare all'attribuzione di un punteggio, ripartito tra offerta tecnica ed economica come riportato a seguire:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Per la corretta lettura della tabella, si rimanda all'Allegato 05 al presente disciplinare.

	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
--	--------------------------------------	-----------

OFFERTA TECNICA			
CRITERIO A	CARATTERISTICHE QUALITATIVE RELATIVE ALL'ESPERIENZA DELL'OPERATORE ECONOMICO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ANALOGHI A QUELLI A BASE DI GARA E DEL PROGETTISTA RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI OPERE ANALOGHE		30
SUB-CRITERIO	A1	Caratteristiche qualitative di esecuzione - 1° intervento analogo	10
SUB-CRITERIO	A2	Caratteristiche qualitative di esecuzione - 2° intervento analogo	10
SUB-CRITERIO	A3	Caratteristiche qualitative di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva - 1° servizio analogo	5
SUB-CRITERIO	A4	Caratteristiche qualitative di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva - 2° servizio analogo	5
CRITERIO B	CARATTERISTICHE QUALITATIVE - METODOLOGICHE E PRESTAZIONALI TECNICHE DEGLI INTERVENTI		33
SUB-CRITERIO	B1	Prestazioni energetiche dei componenti edilizi dell'involucro	15
SUB-CRITERIO	B2	Prestazioni energetiche degli impianti di riscaldamento - raffrescamento e dei sistemi di gestione dei servizi energetici dell'edificio	10
SUB-CRITERIO	B3	Prestazioni energetiche dei sistemi di illuminazione artificiale interna e del comfort visivo degli occupanti	8
CRITERIO C	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		7
SUB-CRITERIO	C1	Riduzione rischi ambientali del cantiere	4
SUB-CRITERIO	C2	Materiali (sostenibilità, durabilità, manutenibilità e garanzia)	3
CRITERIO D	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE		10
SUB-CRITERIO	D1	Organizzazione e gestione della sicurezza del cantiere	10
TOTALE OFFERTA TECNICA			80
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			100

Per quanto strettamente afferente alla formulazione delle proposte migliorative che l'offerente intende effettuare, in ordine generale valgono le seguenti indicazioni:

- l'offerta migliorativa deve contenere tutti gli elementi utili per garantirne un congruo livello di completezza ed esaustività, in modo da rendere comprensibile il miglioramento proposto, anche attraverso la produzione di documenti, grafici o calcoli a corredo dell'offerta;

- la proposta deve consentire all'Amministrazione la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative, nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste derivanti mediante il raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto posto a base di gara;
- la proposta deve essere sviluppata nella piena osservanza della normativa di settore e nell'integrale rispetto delle soluzioni architettonico/progettuali, delle scelte distributive e funzionali indicate nei documenti a base di gara;
- la mancata presentazione di una proposta per uno o più elementi/criteri di valutazione tecnico/qualitativa comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per l'elemento/criterio valutato;
- le migliorie proposte non devono comportare variazioni sostanziali alle opere previste in progetto, ma possono riguardare solo aspetti di dettaglio;
- non verranno valutate le migliorie non richieste;
- le migliorie tecniche proposte nell'offerta sono a totale carico dell'aggiudicatario e sono comprese e compensate nelle voci della lista delle lavorazioni e forniture a cui si riferiscono o alle quali sono collegate;
- le migliorie tecniche proposte devono essere realizzabili nei tempi contrattuali stabiliti dal capitolato speciale d'appalto ed avere caratteristiche di completezza e funzionalità rispetto alle opere da realizzare e, comunque, compatibili con le dotazioni preesistenti.

La proposta migliorativa, pertanto, deve essere formulata in modo tale da individuare gli elementi migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara, purché siano rispettate le previsioni, le specifiche tecniche, le prestazioni, intese come minime, ed i vincoli posti dal progetto a base di gara, con riferimento sia agli elaborati grafici progettuali sia ai documenti allegati, non alterando la natura dell'opera nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 108 co. 11 del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta. Sono ammesse migliorie solo su aspetti di dettaglio definiti già dal progetto a base di gara.

I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il progetto a base di gara non è suscettibile di alterazioni che ne modifichino la natura sostanziale o le soluzioni tecniche individuate, in quanto già sottoposte a verifica e validazione. Saranno pertanto escluse dalla valutazione le offerte che prevedano modifiche sostanziali tali da snaturare il progetto posto a base di gara. In tali casi la Commissione provvederà ad assegnare il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione. Parimenti saranno valutate pari a zero le proposte diverse da quelle richieste dal bando di gara.

Lo stesso procedimento di valutazione previsto per gli elementi sarà adottato per i sub-criteri individuati (Allegato 05), come da tabella al punto 18.1, ossia si sommeranno i punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo per i sub-criteri ottiene il coefficiente uno per il relativo elemento e gli altri concorrenti in proporzione.

Tali coefficienti "normalizzati" saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito all'elemento in questione.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico non saranno attribuiti i corrispondenti punteggi relativi agli elementi.

Nel caso in cui alcune delle proposte integrative e/o migliorie presentate dall'offerente siano state valutate dalla commissione come peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma ne verrà tenuto debitamente conto nell'assegnazione dei vari coefficienti e, in caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, eseguire il lavoro/la prestazione in linea con quanto previsto nel progetto posto a base di gara (il prezzo offerto rimane fisso e invariabile).

Resta inteso che le proposte formulate dagli offerenti dovranno essere corredate di relativa analisi dei prezzi, al fine di attribuirne lo specifico onere economico necessario in sede di esecuzione dei lavori per le conseguenti contabilizzazioni.

Nell'attribuzione dei punteggi saranno valutate con maggior favore le offerte che riescano a dimostrare con tabelle e valori numerici i vantaggi per l'Amministrazione.

La valutazione degli elementi qualitativi avverrà secondo il seguente metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario.

La commissione per la valutazione dei singoli punti sopra indicati, da attribuire all'offerta tecnica, avrà a disposizione dodici voti che avranno i seguenti valori:

Non migliorativa	voto 0,00	Discreta	voto 0,70
Inadeguata	voto 0,20	Buona	voto 0,80
Molto scarsa	voto 0,30	più che Buona	voto 0,85
Scarsa	voto 0,40	Ottima	voto 0,90
Insufficiente	voto 0,50	più che Ottima	voto 0,95
Sufficiente	voto 0,60	Eccellente	voto 1,00

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti; tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Non si procederà alla valutazione economica delle offerte che non raggiungeranno un punteggio tecnico minimo pari a 40.

Il computo delle operazioni aritmetiche, relative al calcolo per l'assegnazione dei punteggi e i relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a quattro (quattro) (arrotondato per eccesso se la terza cifra è uguale o maggiore di 5 e per difetto se inferiore).

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il prezzo viene espresso come ribasso percentuale sull'importo a base d'asta.

Il punteggio attribuito sarà calcolato tramite interpolazione bilineare con soglia pari alla media del ribasso dei concorrenti.

Secondo il metodo bilineare il punteggio cresce linearmente fino ad un valore soglia, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato.

Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

$X = 0,90$ (da indicare nei documenti di gara);

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

L'elemento quantitativo costituente l'offerta economica deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4 (quattro) (le cifre oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento).

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

P_i = punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative

alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento si avvale dell'ausilio del Seggio di gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **20 dicembre 2024 alle ore 10:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno **20/12/2024 alle ore 10:00** il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su ASP e a sbloccare le buste informatiche contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla Piattaforma dai concorrenti, analizzandone i contenuti e verificandone le autodichiarazioni, assegnando ai concorrenti idonei lo stato di "ammesso", ai sensi dell'art. 107, comma 3 D.lgs. 36/2023, per poi consentire alla Commissione giudicatrice di procedere con le successive fasi di valutazione tecnica ed economica.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati tramite la Piattaforma.

Le date delle successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, coadiuvato dal Seggio di gara procede al *download* delle offerte tecniche per il successivo inoltro alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

Tramite il sistema ASP si renderanno visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede a inoltrare al Responsabile di fase le offerte tecniche con relativa valutazione. Il Responsabile di fase, coadiuvato dal Seggio di gara, procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo **entro 10 giorni** dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Sistema elabora la graduatoria provvisoria, che sarà resa visibile ai concorrenti.

Il Seggio di gara verifica la congruità del costo della manodopera e, se del caso, l'equivalenza delle tutele economiche e giuridiche del CCNL applicato dall'aggiudicatario provvisorio e, a conclusione delle attività di cui al successivo paragrafo 23, comunica le risultanze al Responsabile di fase. Qualora il Seggio individui invece offerte che superano la soglia di anomalia di cui al successivo paragrafo 23, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile di fase per la successiva verifica dell'anomalia.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Seggio di gara segnala al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento le offerte risultate anomale.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. La commissione richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. La commissione individua le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Il RUP provvede ad adottare il provvedimento di esclusione delle offerte risultate inaffidabili. Qualora invece l'esito della verifica sia positivo (offerta non anomala), il Responsabile di fase, a conclusione delle attività di cui al successivo paragrafo 24, formula la proposta di aggiudicazione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, presentata dal Responsabile di fase, è approvata dal Direttore *pro tempore* della Direzione di Commissariato.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Il Responsabile di fase procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta anomala, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice.

Per intervenire alla stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al massimale richiesto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo del servizio che esegue;
- b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Inoltre, a norma dell'art. 117, comma 10 del Codice, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.lgs. 36/2023. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma di contratto in forma pubblica amministrativa con firma digitale, presso gli uffici di questa Direzione, siti in via della Marina 1, 60127, Ancona (AN).

L'imposta di bollo e di registro in misura fissa a carico dell'aggiudicatario di cui all'art. 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023 sono versate, con modalità telematiche, sul c.c. bancario della Stazione appaltante, che procederà al versamento delle stesse in fase di registrazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, di cui al D.M. 10 luglio 2024 del Ministero della Difesa, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-Procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale di Ancona.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti di idoneità e delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso;
- tutti i dati acquisiti dalla Stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,

cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici, comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Capitano di Fregata (CM) Fabrizio RAIOLA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABRIZIO RAIOLA

In Data/On Date:

venerdì 29 novembre 2024 10:42:10